

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

Comando di Polizia Municipale

PARTITA I.V.A. 00347890832

Tel. 0942 756947

FAX 0942 756947

ORDINANZA N. 20

DEL 08/08/2016

OGGETTO: Ordinanza istituzione zona a traffico limitato, nella via Lungomare nel tratto compreso tra la Via Trento e la Via Salice.

IL COMANDANTE

PREMESSO che il lungomare di questa città, ormai da anni, risulta impegnato da eccezionale traffico veicolare, indotto dai numerosi turisti proprietari o affittuari di case il cui soggiorno comincia l'ultima decade di Luglio e si protrae fino all'ultima decade di Agosto;

CHE tale situazione rende indifferibile ed urgente una particolare regolamentazione del traffico lungo l'arteria e, precisamente, la chiusura al traffico e la destinazione a zona a traffico limitato del tratto che va dalla via Trento alla via Salice, dove già da anni sono stati montati appositi sbarramenti mobili azionabili manualmente;

CHE a tal fine, anche per prevenire l'inevitabile inquinamento acustico-ambientale, nonché per tutelare la stessa incolumità personale di chi ne fruisce, si ritiene opportuno vietare l'accesso di veicoli a motore sul lungomare anche dalle vie trasversali Matteotti, Crispi e Dei Pescatori; con la installazione di barriere mobili muniti di segnali di prescrizione;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/92, N.° 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 16/12/1992, N. 495;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N.267;

VISTO l'OREL vigente in Sicilia;

VISTA la L.R.23/98;

VISTA la Determina Sindacale n. 02/del 01/02/2013, di nomina dei responsabili delle aree;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Dal 10/08/16 al 21/08/16, dalle ore 21,00 alle ore 24,00, l'istituzione della zona a traffico limitato, sulla via Lungomare nel tratto compreso tra la via Trento e la via Salice.

Nella ZTL vige il divieto di circolazione dinamica per tutte le categorie di veicoli a motore e senza motore;

Nel caso in cui per ragioni oggettive di assoluta impossibilità di accedere all'area de quo negli orari indicati, possono circolare:

- a) Veicoli di persone fisiche o giuridiche aventi titolarità di passo carrabile all'interno della ZTL esclusivamente per accedere agli stessi;
- b) Veicoli necessari per soddisfare esigenze temporanee quali i titolari di attività commerciali;
- c) Alle auto da noleggio con conducente ed i taxi limitatamente per operazioni di servizio ai clienti;
- d) I veicoli adibiti a servizi di polizia e soccorso;
- e) I veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento dei compiti d'istituto;
- f) I veicoli al servizio o che trasportano persone diversamente abili;
- g) I veicoli al servizio di polizia appartenenti ai corpi speciali la cui circolazione avviene sotto copertura;

DISPONE

Che nelle ore di chiusura della circolazione veicolare, previsti nella presente ordinanza, oltre alla prescritta segnaletica stradale, ove non sufficiente, siano apposti sulle vie di accesso alla località interessata, idonei sbarramenti mobili (transenne, birilli ecc.);

Che i conducenti di veicoli, autorizzati a circolare nella ZTL, qualora intervengano sugli sbarramenti mobili per agevolare l'accesso o il deflusso dei veicoli, **di ripristinare** lo stato originario degli stessi;

Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali dandone la più ampia forma possibile di pubblicità alla cittadinanza;

Che la polizia municipale e le altre forze dell'ordine, di cui all'art. 12 del C.d.S., facciano rispettare la presente ordinanza;

Di demandare all'area tecnica la posa in opera della segnaletica necessaria all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, fatte salve e più gravi responsabilità penali, si procederà ai sensi dell'art. 7 comma 13, del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, per inosservanza del divieto di circolazione;

Che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale sezione distaccata di Catania o con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con DPR N.° 495/92.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale li 08/08/2016.

IL Comandante
(Cap. Onofrio Moschella)

